

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: Il Tribunale sostiene che la ricorrente non avrebbe alcun interesse ad agire, in quanto il regolamento impugnato conteneva l'indicazione che «Gouda» configura una denominazione generica. La formulazione controversa, contenuta nel regolamento recante iscrizione, sarebbe solo tautologica. Conseguentemente, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'annullamento del regolamento recante iscrizione procurerebbe un vantaggio per i membri della ricorrente, che giustificerebbe un interesse ad agire. Per tale motivo, il ricorso sarebbe ricevibile e, per il medesimo motivo, esso sarebbe altresì fondato. Infatti, l'indicazione suddetta sarebbe stata approvata dai richiedenti olandesi. La Commissione avrebbe quindi agito in modo illegittimo omettendo, ciononostante, di effettuare detta indicazione.

Secondo motivo: La ricorrente avrebbe sostenuto che, nel passato, i suoi membri avevano consegnato nei Paesi Bassi del latte che poteva essere trasformato in Gouda o in Edam e che, verosimilmente, era stato trasformato in Gouda o Edam. Il Tribunale non ne avrebbe dedotta la sussistenza di un interesse ad agire, sostenendo, infatti, che tale argomentazione non fosse esatta dal punto di vista fattuale. In tal modo il Tribunale avrebbe snaturato i fatti, in quanto, invece, detta argomentazione sarebbe esatta. Inoltre, secondo il Tribunale, la ricorrente non avrebbe presentato la sua opposizione e il suo ricorso per «produttori di latte». Anche tale affermazione del Tribunale costituirebbe uno snaturamento dei fatti, dato che l'opposizione è stata presentata per i membri della ricorrente, nella misura in cui questi lavorano il latte (il latte venduto in Olanda sarebbe latte lavorato) e commerciano latte o formaggio.

Terzo motivo: Il Tribunale ritiene che il rigetto dell'opposizione non possa costituire il fondamento di un interesse ad agire proprio della ricorrente. Infatti, sul piano giuridico l'opposizione non sarebbe stata presentata dalla ricorrente, bensì dalla Repubblica federale di Germania. Ciò non corrisponderebbe alla situazione giuridica sotto la vigenza del regolamento (CE) n. 510/2006⁽²⁾, e, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, tale questione non è stata neanche risolta dal Tribunale stesso per il regolamento di base. Tra il regolamento di base n. 510/2006 e il regolamento che l'ha preceduto, il regolamento (CEE) n. 2081/92⁽³⁾, sussistono divergenze che il Tribunale non ha valutato e che fanno sì che, in ogni caso, nella vigenza del regolamento di base, opposti quali la ricorrente fruiscono di propri diritti d'opposizione.

Quarto motivo: Il Tribunale respinge l'argomentazione della ricorrente secondo cui il bollino IGP blu dell'Unione offrirebbe ai produttori olandesi un vantaggio concorrenziale rispetto ai membri della ricorrente. Ad avviso della ricorrente, ciò non è esatto. Il vantaggio concorrenziale sussisterebbe, e sarebbe il fondamento dell'interesse ad agire dei membri della ricorrente a ottenere l'annullamento del regolamento recante iscrizione.

⁽¹⁾ GU L 317, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).

Ordinanza del presidente della Corte del 17 ottobre 2014 — Commissione europea/Romania, parti intervenienti: Repubblica di Estonia, Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-405/13)⁽¹⁾

(2015/C 016/32)

Lingua processuale: il rumeno

Il presidente della Grande Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 260 del 7.9.2013.
